

Avvocato Giancarlo Visciglio

Ordine degli Avvocati di Lecce

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER: Giudice Francesca, nata a Catania il 25.09.1979 e residente in Favara (AG) alla via Amendola n. 25 (GDCFNC79P65C351I), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Visciglio del Foro di Lecce (VSCGCR70T03C978S) in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, fax 0832947570 - P.E.C. visciglio.giancarlo@ordavvle.legalmail.it, domiciliata presso e nello studio dell'avv. Alessandro Segreto (SGRLSN72A27C342P), con studio in Catania alla Gabriele D'Annunzio 220, P.E.C. avv.alessandrosegreto@pec.it;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione (già Ministero Istruzione, Università e Ricerca, di seguito anche M.I./MIUR), in persona del Ministro in carica *pro tempore* (c.f.: 80185250588).

* * *

FATTO

La Ricorrente è docente di scuola primaria titolare su posto comune dell'I.C. "San Bernardino – Borgo Trento" di Verona (all. 1.1), attualmente in servizio presso l'I.C. "Petrarca" di Catania su posto di sostegno senza titolo, giusto provvedimento prot. 14661 del 31.09.2019 di assegnazione "*provvisoria*" disposto dall'A.T. di Catania dell'allora MIUR (all. 1.2).

La stessa, per quanto qui maggiormente interessa e rileva, è madre di Adele Lentini, nata ad Agrigento l'8.5.2017, il cui padre, Salvatore Lentini (all. 1.3), svolge l'attività lavorativa di operatore socio sanitario presso l'A.S.P. di Agrigento nel P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento (all. 1.4).

Ella, dunque, versa nelle condizioni di lavoratrice madre previste dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 il quale, per "*Il genitore con figli minori fino a tre anni di età...*", prevede la possibilità dell'assegnazione "*temporanea*" della durata di un triennio (fruibile "*anche in modo frazionato*"), nella stessa provincia o regione in cui l'altro genitore del bambino svolge attività lavorativa.

L'accesso al beneficio disciplinato dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 nel comparto scuola, tuttavia, è stato di recente regolamentato dal "*Contratto Collettivo*"

Via T. Colaci n. 124 Copertino (Lecce)
Telefono e Fax 0832.947570
Mobile: 333.6381025
E-Mail: avv.gianc.visciglio@tiscali.it
PEC: visciglio.giancarlo@ordavvle.legalmail.it



Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22” sottoscritto il 12.6.2019 (all. 2), il quale all’art. 8, pt. IV, lett. l), prevede, nelle operazioni di mobilità annuale, una precedenza “*ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 (in favore di, n.d.r.) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia*”.

In ragione di ciò, la Ricorrente si determinava a presentare la relativa domanda, verificando tuttavia, al momento della sua predisposizione, che la piattaforma ministeriale “*Istanze on line*” non consentiva l’accesso al beneficio previsto dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 (ma ad uno radicalmente diverso), permettendo di richiedere l’assegnazione **solo** per un anno (e non per tre) e **solo** per una sede di servizio ubicata nella provincia di **residenza** del coniuge (Agrigento), impedendolo invece, ad es., per quella di **Caltanissetta**, nonostante si trattasse di provincia che, in quanto sita nella stessa Regione (la Sicilia) in cui l’altro genitore svolge attività lavorativa, sarebbe stata certamente esprimibile ai sensi dell’art. 42 bis cit..

In data 12.07.2019, pertanto, essendo in possesso dei presupposti soggettivi per il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, inoltrava agli AA.TT. di Agrigento, Caltanissetta e Verona dell’allora MIUR domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit., chiedendo di essere di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nella Regione Sicilia e, in questa, in via preordinata e gradata, nelle province di Agrigento (escluse le isole) e Caltanissetta (limitatamente ai comuni di Caltanissetta, Gela, Delia, San Cataldo, Sommatino, Serradifalco), su posto a cattedra o di corrispondente posizione retributiva presso gli Uffici Scolastici delle province di Agrigento e Caltanissetta (all. 3).

Il beneficio veniva richiesto anche su cattedra ottenuta con la somma di cattedre in part-time e/o spezzoni orari, precisandosi, pur di ricongiungere la famiglia, che, in caso di indisponibilità di posti per un triennio continuativo, il beneficio si richiedeva anche “*in modo frazionato*” come previsto dalla Legge.

Va peraltro opportunamente rilevato che, alla luce soprattutto della differente durata del beneficio (come detto, triennale quello ex art. 42 bis cit., e annuale quello di matrice contrattuale), con la prefata istanza la ricorrente rimarcava espressamente che la stessa avrebbe dovuto riguardarsi come preordinata rispetto alla domanda di “assegnazione provvisoria” (ove presentata).



Con nota prot. 8136 del 17.07.2019 (all. 4), l'A.T. di **Agrigento** rigettava l'istanza adducendo la seguente motivazione: *"In riferimento all'istanza della S.V., si fa presente, per quanto riguarda il corrente anno scolastico, che dopo la mobilità della scuola primaria, per l'a.s.2018/19, non sono residuati "posti vacanti e disponibili" in provincia di Agrigento la cui sussistenza è condizione tassativamente prevista dalla norma dalla S.V. citata, unitamente al divieto di copertura del posto di titolarità. Al riguardo si richiama il Tabulato riassuntivo, a suo tempo pubblicato unitamente agli esiti della mobilità stessa. Analoga situazione si riscontra per il prossimo a.s.2019/20, come si evince dal relativo Tabulato riassuntivo di accompagnamento alla pubblicazione del bollettino dei movimenti, all'Albo del portale istituzionale dello scrivente Ufficio in data 24/6/2019. In ordine alla richiesta dalla S.V. effettuata in subordine, si trasmette l'istanza all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia"*.

Successivamente, in data 20.7.2019, attraverso la piattaforma ministeriale *"Istanze on line"*, seguendo le indicazioni fornite dal decreto MIUR prot. 28978 del 20.06.2019 (all. 20), attuativo del C.C.N.I. 2019/22, la ricorrente presentava domanda di *"assegnazione provvisoria interprovinciale"* (all. 5), chiedendo, in ragione della totale chiusura della provincia di Agrigento, tristemente nota per essere raggiungibile solo dai docenti in possesso di precedenza ex L. 104/92, di essere assegnata su posto a cattedra di scuola primaria della provincia di **Catania** di residenza dell'anziana madre, spuntando la precedenza *"12a - L'insegnante usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2019/20"* (richiamante, come detto, l'art. 42 bis D.lgs. 151/01).

Al momento della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria in questione, tuttavia, aveva ancora una volta la conferma che la piattaforma ministeriale, diversamente da quanto previsto dall'art. 42 bis cit., non consentiva l'accesso ad un beneficio triennale (ma solo annuale), né di richiedere un posto *"di corrispondente posizione retributiva"* (dunque, non necessariamente a cattedra, per lo svolgimento di mansioni diverse dall'insegnamento, ad es., presso gli Uffici degli Ambiti Territoriali del Ministero convenuto, come consentito dall'art. 42 bis), né soprattutto di ricongiungersi nella *"stessa provincia o regione (e, dunque, anche nelle altre province della regione Sicilia, n.d.r.) nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa"*, perciò pervenendo alla decisione di allegarvi, per quanto potesse occorrere, anche la domanda di assegnazione ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 già inoltrata a mezzo p.e.c. in data 12.7.2019.

Con decreto prot. 1794 del 22.07.2019, intanto, l'A.T. di Verona concedeva il *"... NULLA OSTA All'assegnazione temporanea triennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Scuola Primaria, Tipologia posto comune"* (all. 1.1).



Sennonché, con nota 9665 dell'1.08.2019 (all. 6), anche dall'A.T. di **Caltanissetta/Enna** rigettava la ridetta domanda di assegnazione temporanea, adducendo la seguente motivazione: *“Si riscontra la richiesta della S.V. pervenuta all'Ufficio scrivente con prot. n. 8592 del 15/07/2019, con la quale veniva inoltrata istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 per l'a.s. 2019/20, e si comunica che, allo stato degli atti, la stessa non può essere accolta per le motivazioni che seguono. Si prende atto preliminarmente del provvedimento prot. n. 1794 del 22.07.2019 con il quale l'Ufficio VII Ambito territoriale di Verona concedeva il nulla osta all'assegnazione temporanea della docente Giudice Francesca e si evidenzia, in ogni caso, che l'ambito Territoriale di titolarità, a fronte della concessione del nulla-osta, deve assumere un esplicito impegno, conforme alla prescrizione contenuta nel comma 2 del art. 42 bis d.lgs. 151/01 finalizzata ad evitare aggravii erariali, di non rendere disponibile il posto che eventualmente sia temporaneamente lasciato libero dal docente istante ai fini di una nuova assunzione, anche a tempo determinato. Secondariamente, in forza dell'oggettivo calo riscontrato nel numero di iscrizioni, le effettive disponibilità di posti hanno registrato un sensibile decremento. Quanto alla provincia di Caltanissetta, è fatto notorio il calo riscontrato nel numero di iscrizioni e il calo demografico in genere, talché le effettive disponibilità di posti in organico di diritto nella scuola primaria hanno registrato un omologo decremento. Si evidenzia, comunque, che **nessun posto vacante e disponibile** (cui fa esclusivo riferimento la norma primaria invocata, con esclusione dunque di eventuali posti solo disponibili in organico di fatto, ma non vacanti) è **residuato dopo la mobilità per l'a.s. 2019/20**, procedura, si rammenta, regolamentata come una selezione ad evidenza pubblica, in cui i docenti vengono graduati per merito e per precedenze espressamente previste dal contratto collettivo nazionale che annualmente regola la mobilità territoriale. Come chiarisce l'**art.8 comma 1 del CCNI**, le **disponibilità** per le operazioni di mobilità territoriale, a domanda e d'ufficio (in casi espressamente previsti), e per quelle di mobilità professionale (in percentuale delle prime) sono determinate dalle **effettive vacanze rilevabili per il successivo anno scolastico**, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), nonché su eventuali **posti disponibili dell'organico dell'autonomia**. **Dalle predette disponibilità devono essere detratti** i posti e le cattedre occupati dal personale che rientra nei ruoli di precedente titolarità che deve essere “sistemato” con assoluta priorità prima di qualsiasi movimento, in sintonia con l'art.7 del CCNI. Sono, inoltre, disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione dei docenti soprannumerari nella provincia. **Non sono considerati disponibili:** * le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali; * le cattedre e i posti che risultano disponibili per un intero anno scolastico, ma che non sono vacanti in quanto occupati da un docente titolare*



che risulta assente per aspettativa, mandato politico, collocamento fuori ruolo o altre motivazioni giustificate che consentono l'assenza per un intero anno scolastico; * i posti e le cattedre, come recita il comma 4, che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti. Si precisa che i **trasferimenti provinciali** vengono disposti sulla totalità dei posti disponibili (**100%**), determinati in base ai criteri precedentemente indicati, i **trasferimenti interprovinciali** e tutta la **mobilità professionale**, invece, viene disposta secondo **precise aliquote** definite dal contratto sulla mobilità e calcolate sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali. Nel caso in cui, terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale, l'aliquota dei posti destinati non si esaurisca, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva comunque la salvaguardia del personale già in esubero sulla provincia. Alla luce di quanto sopra esposto, eventuali posti vacanti e disponibili residuati alla conclusione dei movimenti provinciali ed interprovinciali che interessino l'ordine di scuola richiesto dall'istante sono stati **accantonati per le immissioni in ruolo** in favore di altrettanti aventi diritto soggettivo all'assunzione, in quanto collocati in posizione utile nelle relative graduatorie a esaurimento o concorsuali **come si rileva dalla tabella allegata, illustrativa delle disponibilità di organico della scuola primaria nella provincia di Caltanissetta** pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio scrivente in data 24.06.2019. Nella fattispecie: * per le **immissioni in ruolo** viene accantonato il **60%** delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali; * i **trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità** si possono effettuare nel limite del **30%** delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali; * la **mobilità professionale** (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali), si può effettuare nel limite del **10%** delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Gli Uffici scolastici in indirizzo, che leggono per conoscenza, sono pregati di informare questo Ufficio in caso di operazioni di mobilità che trattino direttamente l'interessata, accogliendone eventuali domande, anche di assegnazione provvisoria, oltre che temporanea.”

La Ricorrente, ad ogni buon conto, verificava la sussistenza di numerosi posti comuni (indicati nei singoli prospetti con la lettera “N”) utili ai fini dell'accoglimento dell'istanza sia per un triennio, che per un solo anno scolastico o sua frazione (come previsto dall'art. 42 bis cit. e richiesto dalla ricorrente), come rilevabile da vari atti pubblicati dal convenuto Ministero sui siti istituzionali delle province interessate e, in particolare:

- per la provincia di Agrigento: dalla nota prot. 9708 del 27.08.2019 (all. 7, attestante la vacanza di 10 posti destinati alle assegnazioni provvisorie [1 presso l'I.C. “Esseneto”, 1 presso la D.D. 2° Circolo C. “Don Bosco” di Canicattì, 1 presso l'I.C. “De Cosmi” di Casteltermini, 2 presso l'I.C. “Leopardi” di



Licata, 1 presso l'I.C. "Bivona" di Menfi, 1 presso l'I.C. "San Giovanni Bosco" di Naro, 1 presso l'I.C. "G.T. Lampedusa" di Santa Margherita Belice, 1 presso il Centro Territoriale di Canicattì ed 1 presso l'I.C. "Sciascia" di Racalmuto rimasto vacante per la intervenuta nomina (v.: "NOTE: posto N nomina DS") del titolare a dirigente scolastico]; dalla nota prot. 9810 del 29.08.2019 (all. 8, attestante la disponibilità di 1 posto presso l'I.C. "F. Giorgio" di Licata ed 1 presso l'I.C. "Luigi Pirandello" di Porto Empedocle); dalla nota prot. 9763 del 28.08.2019 (all. 9, attestante la vacanza e disponibilità di 1 posto presso l'I.C. "Agrigento Centro", resosi vacante e disponibile per la nomina [si veda l'inciso ivi indicato: "nomina Dirigente Scolastico") a dirigente scolastico di un docente]; dalla nota prot. 9821 del 29.08.2019 (all. 10, attestante la vacanza e disponibilità di 4 posti destinati alle assegnazioni provvisorie provinciali, 2 dei quali assegnati a docenti privi di qualunque titolo di precedenza prevista dalla Legge); dalla nota prot. 9888 del 30.08.2019 (all. 11, attestante la vacanza e disponibilità di decine di posti riservati alle assegnazioni provvisorie interprovinciali); dalla nota prot. 10341 del 5.9.2019 (all. 12, attestante la vacanza e disponibilità di 4 posti riservati alle assegnazioni provvisorie interprovinciali); dalla nota prot. 7036 del 24.6.2019 (all. 24, attestante la sopravvenuta vacanza nella provincia di Agrigento di 2 posti di scuola primaria per effetto del passaggio dei docenti Navarra Gerlanda e Quaranta Giuseppa nel ruolo della scuola dell'infanzia).

- per la provincia di **Caltanissetta**: dalla nota prot. 7668 del 24.06.2019 [all. 13, attestante la vacanza e disponibilità di **18 posti** residuati dalle operazioni di mobilità/trasferimento]; dalla pubblicazione del 14.08.2019 [all. 14, da cui emerge la sussistenza di 18 posti vacanti residuati dalle operazioni di mobilità e destinati alle immissioni in ruolo (9 da Concorso Ordinario e 9 da G.A.E.), tutti in favore di docenti sprovvisti di qualunque titolo di precedenza prevista dalla Legge]; dalla pubblicazione del 26.8.2019, con relativo prospetto, attestante la vacanza e disponibilità di 8 sedi richieste con domanda ex art. 42 bis (all. 15, 2 presso il "C.T.E.D.A." di Gela, cod. CLCT701001; 1 presso l'I.C. "Luigi Capuana" di Gela, cod. CLEE014019; 1 presso la casa di reclusione di San Cataldo, cod. CLEE70002E; 1 presso l'I.C. "Giuseppe Lombardo Radice" di Gela, cod. CLEE823035; e 3 presso il "Plesso Mattei" di Gela, cod. CLEE824042;); e, infine, dalla pubblicazione del 10.09.2019 (all. 16, attestante la disponibilità di 34 posti vacanti su sedi richieste con domanda ex art. 42 bis destinati alle assegnazioni provvisorie); dalla nota prot. 7707 del 24.6.2019 (all. 25, attestante la sopravvenuta vacanza nella provincia di Caltanissetta di 1 posto di scuola primaria presso il C.T.E.D.A. di Gela, cod. scuola CLCT701001, per effetto del passaggio del docente Scerra Nunzia nel ruolo di scuola dell'infanzia).



La ricorrente, che per via dell'illegittima regolamentazione disposta dal vigente CCNI, aveva richiesto di fruire del beneficio previsto dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 in provincia di Catania (con domanda *on line*), collocandosi alla 193° posizione della graduatoria dei docenti richiedenti, per l'appunto, l'assegnazione "provvisoria" interprovinciale su posto comune [con riconoscimento della precedenza ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 ("CCNI") e punti 16 ("Punteggio Ricongiungimento"), di cui 6 per ricongiungimento e 10 per "Punteggio" dovuto alla presenza di tre figli minori (pt. 4 per il figlio di età inferiore a sei anni, e pt. 3 + 3 per i due figli di età superiore a sei anni e inferiore a 18, come previsto dall'all. 3 al CCNI, pag. 50) (all. 21)], concorrendo, però, anche su posto di sostegno senza titolo, per aver svolto, come previsto dal CCNI, almeno un anno di servizio su tale tipologia di posto, con prot. 14661 del 31.09.2019 (all. 1.2) si vedeva accogliere la domanda di assegnazione "provvisoria" interprovinciale, con conseguente assegnazione a prestare servizio, fino al 31.8.2020, presso l'I.C. "Petrarca" di Catania, su posto di sostegno senza titolo.

Non otteneva, invece, un provvedimento utile né per la provincia di Agrigento, che con note prot. n. 9888 del 30.8.2019 (all. 22.1) e 10341 del 5.9.2019 (all. 22.2) pubblicava l'esito delle operazioni di assegnazione provvisoria, né per quella di Caltanissetta che, come la prima, pubblicava i relativi esiti con nota prot. 11326 del 12.9.2019 (all. 23.1) e 12209 del 30.9.2019 (all. 23.2). In effetti, nelle predette provincie di Agrigento e Caltanissetta, nonostante la domanda autonoma, non veniva neppure graduata (v., rispettivamente: all. 26 e all. 27).

La domanda di assegnazione ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 non trovava dunque accoglimento, il che ha determinato la ricorrente alla presente azione giudiziaria.

*** * ***

DIRITTO

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, **fonte di legge di rango primario**, stabilisce le seguenti disposizioni.

"Articolo 1 - Oggetto: 1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione".

Il comma 2 della suddetta disposizione, stabilisce quindi espressamente **la sola derogabilità in melius** del Decreto Legislativo n. 151/2001, di tal che la tutela



offerta dal Legislatore attraverso tale corpo normativo è evidentemente **incomprimibile**, costituendo quel minimale livello per il prestatore di lavoro, al di sotto del quale si versa in violazione di legge.

“Articolo 42-bis – Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (testo della norma in vigore dal 28/08/2015, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14, co. 7, Legge 7 agosto 2015, n. 124, n.d.r.): 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.

Come è di immediata percezione, la *ratio* della norma è quella di tutelare i valori inerenti alla famiglia, al fine di assicurare la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli art. 29, 30 e 31 Cost., i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.

Lungi dal mirare a riconoscere un beneficio al lavoratore, dunque, l’art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001, nell’interesse esclusivo del minore, ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nei primi anni di vita, garantendo la massima unità familiare (salva l’ipotesi della sussistenza di “*casi o esigenze eccezionali*”, unica idonea a legittimare il dissenso, **che nel caso di specie non sussiste non essendo stata opposta**) e salvaguardando esclusivamente le esigenze organizzative e funzionali della P.A. allorché pone quale condizione di applicabilità del beneficio la “... *sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva*”.

Per il raggiungimento del suddetto scopo **il Legislatore**, con una scelta politica netta a favore della famiglia, nel prevedere che il “*Il genitore con figli minori fino a tre anni ..., può essere assegnato, ..., anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni*”, da un lato, **ha previsto che la domanda**



debba essere presentata entro i tre anni di vita del bambino (v., sul punto, *ex plurimis*: Tribunale di Savona, ord. 20.12.2017: “La giurisprudenza è, infatti, concorde nell’identificare nel compimento del terzo anno di età del bambino il dies ad quem per la proposizione della domanda e non quello per il godimento del beneficio (Cons. Stato n. 1677 del 8 aprile 2014; n. 3 del 10 gennaio 2014). Ciò significa che è possibile usufruire dell’assegnazione temporanea, in modo frazionato o meno, come previsto dalla norma, anche successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino e fino a tre anni complessivi di assegnazione”)], dall’altro, **ha stimato in tre anni (solari), fruibili anche “in modo frazionato”,¹ la durata massima del beneficio.**

Tale durata, in ragione dell’inderogabilità *in peius* della norma, ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 151/2001, non può essere ridotta/compressa.

Della durata triennale del beneficio, del resto, non pare proprio possa dubitarsi visti i chiarissimi pareri n. 192 e 4496 del 2004 resi dal Dipartimento delle Funzioni Pubbliche (all. 18).

Sempre sulla fruibilità del beneficio per un triennio, poi, va rilevato che può essere goduto anche “*in modo frazionato*” e, dunque, non necessariamente in modo continuativo, come chiarito da CONSIGLIO DI STATO, sent. 51/2014 REG.PROV.COLL., N. 8021/2013 REG.RIC: “...l’espressione “in modo frazionato” indica che il beneficio può essere suddiviso (a richiesta del soggetto interessato) in periodi non immediatamente consecutivi fra loro – i quali vanno sommati fra loro fino al raggiungimento della durata complessiva di tre anni. Se non altro per questa via, dunque, può accadere che il triennio di godimento si prolunghi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino. Si deve inoltre considerare che nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino la madre usufruisce di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (tre mesi dal parto) e che può usufruire di altri periodi di astensione facoltativa, durante i quali non vi sarebbe motivo di chiedere il beneficio di cui all’art. 42bis. Verosimilmente è anche con riguardo a queste evenienze che il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire che il trasferimento temporaneo può essere usufruito “in modo anche frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

¹ **Tribunale di Roma, Ord. Col. 02.03.2016** in atti: “all’esito di una interpretazione letterale nonché logica dell’art. 42 bis cit. non si può infatti che ritenere che il limite dei tre anni di età del minore sia solo una condizione per la presentazione della domanda di assegnazione; tanto è vero che non avrebbe avuto alcun senso prevedere la possibilità di frazionamento dell’assegnazione nonché il limite temporale costituito dal fatto che i singoli periodi, sommati, non possono superare i tre anni ... se il compimento da parte del minore del terzo anno d’età fosse già stato posto come limite temporale” (conforme a Tribunale di Lecce, ord. del 9.9.2009 Giud. Mainolfi e Tribunale di Brindisi ord. 13.10.2014 Giud. Mattei).



Sempre in termini generali, poi, va ancora rilevato che l'espressione normativa "può essere assegnato", pur non consegnandoci un diritto incondizionato del dipendente, nemmeno conferisce alla P.A. una potestà assolutamente discrezionale di concedere il beneficio. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sent. 3805/2015 (anche prima della modifica apportata all'istituto dalla L. 124/2015 cit.), ha confermato che l'assegnazione temporanea *"non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una **valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione** ed è soggetto ad una duplice condizione, in quanto la norma lo consente "subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione". La giurisprudenza della Sezione III ha poi precisato "che detta duplice condizione è tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso, con la conseguenza che, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 1677/2014 e n. 6031/2014)". Parimenti, con **sent. 2426/2015 della Sez. IV, il Consiglio di Stato**, "anche sottolineando l'analogia del beneficio in discorso con quello dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, ha rilevato che la posizione del dipendente pubblico, il quale ne richieda la concessione, non può qualificarsi come un diritto soggettivo, ma costituisce un interesse legittimo, nel senso che all'Amministrazione spetta valutarne la richiesta alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio. Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione dovrebbe comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.", stigmatizzando nel caso concreto il comportamento dell'Amministrazione, che "ha finito per comprimere indebitamente un diritto di rilievo costituzionale, quale quello al ricongiungimento familiare, sia pure temporaneo".*

Rileviamo, peraltro, come i già avanzati approdi della giurisprudenza amministrativa siano stati raggiunti applicando l'enunciato normativo antecedente le modifiche introdotte dall'art. 14, co. 7, Legge n. 124/2015, che ha ulteriormente delimitato la facoltà di dissenso dell'Amministrazione a *"casi o esigenze eccezionali"*.

In ultimo, ma non per ultimo, va anche opportunamente evidenziato che, in ragione dei confliggenti interessi di rango costituzionale, il co. 1 dell'art. 42-bis D.lgs. 151/01 prevede che **il dissenso debba essere sempre specificamente motivato e comunicato entro trenta giorni** [*"L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda"*].



La completezza e puntualità della motivazione, infatti, costituisce il mezzo di tutela del lavoratore in grado di consentire a quest'ultimo e, in caso di contrasto, al Giudice, di verificare l'effettività delle ragioni addotte dal datore di lavoro, per ritenere prevalenti le **eccezionali** esigenze di servizio rispetto a quelle di tutela dell'unità familiare.

Non può infatti trascurarsi che, per via della nuova formulazione della norma, la motivazione del dissenso deve **oggi** essere contenuta e limitata a "***casi o esigenze eccezionali***" tali da non essere identificabili né con ragioni organizzative, né col mero disagio all'attività della p.a..

*** * ***

Orbene, la fruizione del beneficio previsto dall'art. 42-bis del D.lgs. 151/01 è subordinato al possesso da parte del richiedente di determinati **presupposti soggettivi e oggettivi**.

Dal punto di vista soggettivo è necessario che:

- a) il pubblico dipendente presti servizio presso una pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato;
- b) sia in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire;
- c) sia genitore di un figlio di età inferiore a tre anni al momento della presentazione dell'istanza;
- d) l'altro genitore del bambino svolga attività lavorativa nella stessa provincia o regione in cui si richiede il ricongiungimento.

Dal punto di vista oggettivo, invece, è richiesta:

- e) la verifica della vacanza e disponibilità di un posto "*di corrispondente posizione retributiva*";
- f) l'assenso della p.a. di provenienza e destinazione (con la precisazione, è opportuno aggiungere, che le recenti modifiche introdotte dall'art. 14, co. 7, della L. 7/8/2015, n. 124, hanno ristretto i margini entro cui la p.a. può manifestare il proprio dissenso, oggi limitato "*a casi o esigenze eccezionali*").

Va immediatamente detto che la norma è **pienamente applicabile al comparto scuola** della P.A. in ragione dell'esplicito ed inequivoco richiamo operato dall'art. 12 del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Scuola ("*Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001*") e dall'altrettanto esplicita ed inequivoca



indicazione desumibile dal richiamo operato dall'art. 42 bis medesimo – senza esclusioni o eccezioni – alle “*amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni*” (i.e.: “*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative...*”).

Della sua pacifica e, soprattutto, **autonoma applicabilità** al comparto scuola, del resto, ne costituiscono **prova incontrovertibile** plurimi provvedimenti datoriali (all. 17), adottati dagli Ambiti Territoriali di mezza Italia (Bologna, Caserta, Perugia, Matera, Salerno, Palermo, Lecce, Brindisi, Bari, ecc.), con cui il MIUR, anche nel corrente anno scolastico (v., Grosseto, Frosinone, Pistoia, Siena, ecc.), ha accolto identiche istanze avanzate dai docenti, contribuendo a determinare la formazione di una vera e propria **prassi**² che si traduce nel riconoscimento del beneficio in forma frazionata (per un anno), con conferma *de plano* per gli anni successivi al primo, ove richiesto.

Alla luce dei su espressi principi generali, allora, nel caso che occupa può dirsi certamente provata la sussistenza di tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda.

La Ricorrente ha infatti dimostrato, quanto ai presupposti **soggettivi**:

1. di essere docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato;
2. che alla data di presentazione dell'istanza (12.07.2019) la piccola Adele (nata l'8.5.2017), fosse di età inferiore a tre anni, così rientrando nel limite stabilito dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001;
3. che l'altro genitore della bambina svolgesse l'attività lavorativa in provincia di Agrigento.

Quanto al presupposto **oggettivo** della sussistenza del posto, invece, si richiama succintamente l'attenzione del Giudicante su tutti i posti vacanti e disponibili di scuola primaria documentati: **posti a cattedra** residuati dalle operazioni di mobilità (e, dunque, per certo vacanti), riservati alle immissioni in ruolo e alle operazioni di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie) persino di docenti **sprovvisi** di qualunque titolo di precedenza prevista dalla Legge, fuorché all'applicazione in favore della ricorrente dell'art. 42 bis cit. che, per i valori

² **Tribunale di Roma, Ord. coll. 02.03.2016** in atti: “*emerge infatti una vera e propria prassi degli Uffici Scolastici nel senso di procedere all'assegnazione temporanea limitatamente ad un anno – salvo successive conferme – che non trova giustificazione nel dettato della norma ed è probabilmente è funzionale ad esigenze organizzative, essendo appunto l'organizzazione dell'attività incentrata scandita per "anno scolastico"*”.



costituzionali che mira a tutelare, **non ammette negoziazioni di alcun genere sul beneficio che tende ad assicurare, se non in senso più favorevole.**

L'illegittimità del mancato accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente riviene pertanto dalle seguenti osservazioni.

IL VIZIO DELLA MOTIVAZIONE OPPOSTA IN FASE AMMINISTRATIVA DAGLI AA.TT. DI AGRIGENTO E CALTANISSETTA DELL'ALLORA MIUR. LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE E L'OMESSA INDICAZIONE DI CASI O ESIGENZE ECCEZIONALI IDONEE A LEGITTIMARE IL DISSENSO.

Le superiori considerazioni appalesano l'illegittimità della motivazione opposta dagli AA.TT. di Agrigento e Caltanissetta del M.I., essendo fondata esclusivamente su ragioni organizzative e di servizio (l'eccepsita insussistenza di posti, infatti, come vedremo a breve, non è dovuta all'insussistenza in sé, ma al sistema di assegnazione dei posti in uso nel comparto scuola della P.A., che ha sottratto tutti quelli vacanti e disponibili, all'applicazione dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, assegnandoli alla mobilità, alle immissioni in ruolo, alle assegnazioni provvisorie e persino alle stipula di contratti a tempo determinato con docenti precari) e mancando l'indicazione di quelle esigenze eccezionali necessarie per legittimare il dissenso.

Per verificarlo, vale qui la pena richiamare, anche per comodità di lettura, le motivazioni addotte a fondamento del rigetto della domanda di assegnazione ex art. 42 bis della ricorrente.

L'A.T. di **Agrigento**, infatti, ha motivato il dissenso con l'insussistenza del posto vacante sia per l'a.s. 2018/19 che per il 2019/20 (*"... si fa presente, per quanto riguarda il corrente anno scolastico, che dopo la mobilità della scuola primaria, per l'a.s.2018/19, non sono residuati "posti vacanti e disponibili" in provincia di Agrigento la cui sussistenza è condizione tassativamente prevista dalla norma dalla S.V. citata, unitamente al divieto di copertura del posto di titolarità. Al riguardo si richiama il Tabulato riassuntivo, a suo tempo pubblicato unitamente agli esiti della mobilità stessa. Analoga situazione si riscontra per il prossimo a.s.2019/20, come si evince dal relativo Tabulato riassuntivo di accompagnamento alla pubblicazione del bollettino dei movimenti, all'Albo del portale istituzionale dello scrivente Ufficio in data 24/6/2019. In ordine alla richiesta dalla S.V. effettuata in subordine, si trasmette l'istanza all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia"*).

Lo stesso dicasi per l'A.T. di **Caltanissetta** che, dopo aver preso atto del provvedimento prot. 1794 del 22.07.2019 con cui l'A.T. di Verona ha concesso il



nulla osta all'assegnazione temporanea della ricorrente ed evidenziato *"...che l'ambito Territoriale di titolarità, a fronte della concessione del nulla-osta, deve assumere un esplicito impegno, conforme alla prescrizione contenuta nel comma 2 del art. 42 bis d.lgs. 151/01 finalizzata ad evitare aggravii erariali, di non rendere disponibile il posto che eventualmente sia temporaneamente lasciato libero dal docente istante ai fini di una nuova assunzione, anche a tempo determinato. ..."*, ha opposto l'insussistenza del posto richiamando la normativa di cui al *"Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22"* del 6.3.2019 che, però, non solo non è pertinente, riguardando la mobilità del personale docente, ma, come vedremo, prevede un sistema di assegnazione dei posti vacanti e disponibili che, sottraendoli totalmente agli istanti assegnazione ex art. 42 bis, finisce di fatto per sterilizzare la norma rendendola inapplicabile.

Orbene, va innanzitutto rilevato che il dissenso espresso è totalmente immotivato in ordine alla richiesta di assegnazione ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 su *"posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva"* (ovverosia, presso gli Uffici Scolastici delle province di Agrigento e Caltanissetta, per lo svolgimento di mansioni diverse dall'insegnamento), avanzata in subordine rispetto a quella su posto a cattedra.

Anche tali posti sono utili per l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151 del 2001 che, contemplando una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, è fruibile su posto *"di corrispondente posizione retributiva"*. L'assegnazione temporanea del docente può essere disposta, quindi, anche su posto non necessariamente a cattedra e per mansioni diverse dall'insegnamento, come comprovato dal fatto che la norma è pacificamente applicabile persino tra amministrazioni diverse³ (v., **Tribunale di Catania, decr. coll. 14.3.2018**: *"In ogni caso, si osserva, non risulta che l'Amministrazione ... abbia valutato, come era suo onere e facoltà, l'eventuale assegnazione della ricorrente anche su altri posti purché "di corrispondente posizione retributiva", per come previsto dalla citata disposizione, e ciò specie considerato che la docente richiedente ha manifestato reiteratamente la propria disponibilità all'assegnazione a qualunque sede, anche frazionata."*).

³ **T.A.R. Roma, sez. I, 04/02/2013, sent n. 1155** *"Il beneficio del trasferimento temporaneo, ex art. 42 bis, d.lg. n. 151 del 2001 è applicabile nei confronti del dipendente appartenente alla Polizia di Stato. Infatti, il citato art. 42 bis, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa Amministrazione di appartenenza. Si deve riconoscere a tale norma, in base ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, in quanto tale, ai dipendenti di tutte le Amministrazioni Pubbliche, inclusi i dipendenti delle Forze Armate."* (nello stesso senso: TAR Roma, sez. I, 03/05/2011, sent. n. 3760.)



Per quanto l'A.T. di Agrigento abbia comunicato che *"In ordine alla richiesta dalla S.V. effettuata in subordine, si trasmette l'istanza all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia"*, nessuna ulteriore comunicazione è poi pervenuta alla ricorrente dall'U.S.R. Sicilia.

Va poi ancora rilevata **l'illegittimità** della motivazione del dissenso (opposta dall'A.T. di Caltanissetta) fondata sulla circostanza che l'A.T. di Verona del M.I., concedendo il nulla osta, non abbia assunto l'impegno di non rendere disponibile il posto lasciato libero ai fini di una nuova assunzione, neppure a tempo determinato.

La norma, infatti, non impedisce l'assunzione a tempo determinato. L'interpretazione della norma data dal Ministero, oltre a trovare smentita nella realtà dei fatti, rischierebbe di rendere l'art. 42 bis cit. totalmente inapplicabile al comparto scuola in cui, invero, alla copertura dei posti lasciati liberi provvisoriamente/temporaneamente dai docenti (ad es., perché trasferitisi per un anno in assegnazione provvisoria), si provvede frequentemente ricorrendo ai più disparati istituti (quali, ad es., l'assegnazione provvisoria e la nomina a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche o dell'anno scolastico), senza alcun pregiudizio per le attività didattiche e maggiori oneri per l'Erario (si consideri infatti che, sussistendo il posto, lo stesso dovrebbe essere coperto comunque con altro docente, con conseguente impegno economico della P.A.).

La motivazione in parola, con cui l'Ufficio vorrebbe lasciar intendere che l'assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede si ripercuoterebbe negativamente sull'andamento dell'Ufficio di appartenenza, e che la mancanza di unità di personale a disposizione comporterebbe un aggravio di lavoro per gli altri docenti in servizio presso l'istituto *a quo*, non può in alcun modo integrare l'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione poiché si tratta di un argomento che prova troppo, annullando la *ratio* stessa di tutela insita in ogni trasferimento previsto dall'art. 42-bis, per essere ogni trasferimento temporaneo cagione di una diversa organizzazione dei servizi nell'Ufficio di provenienza, con potenziale aggravio del lavoro per i lavoratori rimasti in tale Ufficio (Cons. Stato, Sez. III[^], 1.4.2016, n. 1317).

A tutto voler concedere e senza nulla ammettere, in ogni caso, non può sottacersi che la ricorrente ha fatto tutto quanto fosse nelle sue possibilità per attivare regolarmente il procedimento amministrativo e non può certamente essere chiamata a rispondere di eventuali omissioni altrui. L'A.T. di Verona, peraltro, è anche un ramo dello stesso Ministero convenuto, ragion per cui eventuali omissioni non possono che ritorcersi contro esso stesso M.I., eventualmente anche per l'operato dell'A.T. nisseno che non pare abbia sin qui più sollecitato l'assunzione dell'impegno in parola da parte dell'ufficio veneto.



Tanto, infine, senza omettere che, in mancanza di un esplicito rifiuto da parte dell'A.T. di Verona, nulla vieterebbe di intendere il rilascio del nulla osta come implicita assunzione dell'impegno in questione.

Altrettanto **infondata** e **illegittima**, ancora, è l'insussistenza del posto vacante e disponibile opposta dagli AA.TT. di Agrigento e Caltanissetta dell'allora MIUR.

Siffatta motivazione, infatti, non corrisponde al vero.

Sul punti va innanzitutto rilevato che la verifica della sussistenza del posto vacante e disponibile non poteva affidarsi, *sic et simpliciter*, come assume di aver fatto l'A.T. di Agrigento, alla lettura dei tabulati riassuntivi relativi all'anno scolastico 2018/19, elaborati in data 1.6.2018 (all. 19), all'esito della mobilità 2018/19 (un anno prima della presentazione della domanda di assegnazione ex art. 42 bis da parte della Ricorrente), contenenti dati non aggiornati con le disponibilità poi sopravvenute.

Pare infatti evidente che, date le molteplici vicende che possono determinare la vacanza di un posto anche nel corso dell'anno scolastico (ad es., decesso del titolare, pensionamento, variazioni di stato giuridico del personale e, quindi, dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, sopravvenuta inabilità lavorativa assoluta e permanente, ecc.), una verifica quale quella eseguita dall'allora MIUR – senza che si sia acceduto ai dati dell'organico al momento della presentazione della domanda (12.7.2019) e accertato, **in quel preciso momento**, la reale sussistenza di eventuali vacanze di posti e carenze di personale – non pare idonea a dar effettivo conto dell'insussistenza del posto (circostanza che la ricorrente contesta espressamente, essendo peraltro smentita dalla documentazione in atti).

La procedura corretta, che prevede, in tutte le amministrazioni, l'accesso ai dati dell'organico alla data di presentazione della domanda e l'accertamento della sussistenza del posto in ragione delle eventuali scoperture riscontrate, non è stata per certo seguita da nessun Ambito Territoriale coinvolto che, in caso contrario, non ha tenuto conto dei posti realmente vacanti e disponibili al momento della domanda.

Risulta, infatti, documentalmente provato che sia l'A.T. di Agrigento [cfr. note prot. 9708 del 27.08.2019 (all. 7), 9810 del 29.08.2019 (all. 8), 9763 del 28.08.2019 (all. 9), 9821 del 29.08.2019 (all. 10), 9888 del 30.08.2019 (all. 11) e 10341 del 5.9.2019 (all. 12)], che quello di Caltanissetta [cfr. pubblicazione del 10.09.2019 (all. 16)], nelle sedi richieste dalla ricorrente con la propria domanda di assegnazione ex art. 42 bis, avessero disponibilità di decine di posti vacanti che, tuttavia, venivano destinati ai docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria.



I suddetti posti, sia per Giurisprudenza consolidata anche di Codesta Ecc.ma Curia, che per effetto della deroga in *melius* introdotta dall'art. 3, co. 2 del CCNI 12.6.2019, il quale, nel prevedere che *"Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti **vacanti o disponibili** nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art. 1, comma 65 della legge 107/15..."*, ha superato la distinzione tra posti vacanti e disponibili in pianta organica (organico di diritto) e posti meramente disponibili (organico di fatto), risultavano per certo utili all'accoglimento della domanda ex art. 42 bis avanzata dalla Ricorrente e per la conseguente concessione del beneficio almeno in modo frazionato (ipotesi prevista dalla norma e optata dalla ricorrente), sì come accade presso gli Ambiti Territoriali di mezza Italia (v. all. 17).

Il Tribunale di Catania, con Decreto Collegiale cronol. 9697/2018 del 14/03/2018 RG n. 11600/2017, di rigetto del reclamo interposto dal convenuto Ministero (giudizio Lo Faro), su posti della medesima tipologia di quelli appena indicati, ha osservato: *"Pertanto, posto che l'art. 42 bis del d.lgs. 151/2002 prevede una procedura del tutto avulsa (e preminente) che si limita a richiedere la sussistenza del presupposto legittimante in punto di rapporto di genitorialità, il quale è pacifico nel caso di specie, nonché "l'esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva" oltre che l'assenso delle "amministrazioni di provenienza e di destinazione", appare evidente come del tutto pleonastici ed irrilevanti risultino i rilievi relativi al tipo di posto disponibile, e segnatamente se su organico di diritto o "di fatto", risultando peraltro documentalmente la disponibilità di posti "vacanti e disponibili", per come attestato nel corso delle operazioni di mobilità intervenute dopo la proposizione dell'istanza."* Nello stesso senso il **Tribunale di Palermo che, con ordinanza collegiale 5289/2019 dell'11.2.2019, RG 13775/19**, ha rilevato: *"...risulta evidente l'irrilevanza dei rilievi dell'Amministrazione relativi al tipo di posto disponibile, e segnatamente se su organico di diritto o "di fatto", risultando peraltro documentalmente la disponibilità di posti "vacanti e disponibili", per come attestato nel corso delle operazioni di mobilità intervenute dopo la presentazione dell'istanza. Infatti, da un lato, erano vacanti i posti poi assegnati con le assegnazioni provvisorie, e che, d'altra parte, non possono che ritenersi in atto vacanti e disponibili anche quelli che l'Amministrazione dichiara di dover accantonare per le future immissioni in ruolo"*.

Ugualmente utili ai fini dell'accoglimento dell'istanza di assegnazione ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001, altresì, risultavano i posti residuati dalle operazioni di mobilità. Quelli in questione, infatti, indipendentemente (almeno per ora) dalla loro successiva destinazione, una volta residuati, risultavano certamente della tipologia richiesta dall'art. 42 bis cit., ovvero vacanti e disponibili per stessa ammissione del Ministero convenuto [cfr., motivazione A.T. Caltanissetta: *"... eventuali posti vacanti*



e disponibili residuati alla conclusione dei movimenti provinciali ed interprovinciali (qui, per l'appunto, documentati dall'all. 13 e 19, n.d.r.) che interessino l'ordine di scuola richiesto dall'istante..."].

La documentazione in atti, infatti, dà ampiamente atto della sussistenza, alla data del 24.6.2019 (quindi pochi giorni prima della presentazione della domanda della ricorrente, il 12.7.2019), di ben 18 posti residuati dalle operazioni di mobilità (v., all. 13: tabulato riassuntivo pubblicato dall'A.T. di Caltanissetta con nota prot. 7668 del 24.06.2019) e non ancora coperti/assegnati al momento della presentazione della domanda, come attestato dalla pubblicazione del 14.08.2019 (all. 14, con cui vengono riservati alle immissioni in ruolo) e da quella del 26.8.2019 (all. 15, confermativa della sussistenza di 8 posti nei comuni richiesti dalla ricorrente con la ridetta domanda e, in particolare: 2 presso il "C.T.E.D.A." di Gela, cod. CLCT701001; 1 presso l'I.C. "Luigi Capuana" di Gela, cod. CLEE014019; 1 presso la casa di reclusione di San Cataldo, cod. CLEE70002E; 1 presso l'I.C. "Giuseppe Lombardo Radice" di Gela, cod. CLEE823035; e 3 presso il "Plesso Mattei" di Gela, cod. CLEE824042).

In sostanza, il tabulato riassuntivo pubblicato dall'A.T. di Caltanissetta (all. 13) dà anche atto della sussistenza di **18 posti vacanti** residuati dalle operazioni di mobilità e destinati alle immissioni in ruolo di docenti sprovvisti di qualunque titolo di riserva/precedenza prevista dalla Legge, a discapito della Ricorrente che, invece, **godeva di un diritto di precedenza stabilito direttamente dalla Legge (art. 42 bis cit.)**.

A questi testé indicati, altresì, si aggiungano, per la provincia di Agrigento, i due posti vacanti dall'1.9.2019 per effetto del passaggio di ruolo (dalla scuola primaria alla scuola dell'infanzia) dei docenti Navarra Gerlanda e Quaranta Giuseppa (v. prot. 7036 del 24.6.2019, all. 24), e, per quella di Caltanissetta, il posto di scuola primaria presso il C.T.E.D.A. di Gela, cod. scuola CLCT701001, anch'esso vacante dall'1.9.2019 per effetto del passaggio della docente Scerra Nunzia nel ruolo di scuola dell'infanzia (v. prot. 7707 del 24.6.2019, all. 25).

Emerge chiaramente, allora, come non si sia trattato di insussistenza di posti, ma di accantonamento di quelli sussistenti per altre operazioni – nello specifico di immissione in ruolo e assegnazione provvisoria – senza che alcuno di essi potesse andare appannaggio della ricorrente che aspirava al beneficio disciplinato dall'art. 42 bis del d.lgs. 151/01.

L'illegittimità di tale sistema di assegnazione dei posti vacanti è però palese, essendo idoneo a sterilizzare, come di fatto ha sterilizzato, l'applicazione della norma.

L'istruttoria dell'istanza di assegnazione ex art. 42-bis presentata dalla Ricorrente, infatti, nel caso che occupa, è stata posta **in coda** a tutte le suddette operazioni



disciplinate dalla contrattazione collettiva, facendosi ricorso ancora una volta, ad un **modus operandi palesemente illegittimo**, che di fatto conduce **alla totale disapplicazione dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/01** (v., T. Palermo, ord. coll. 11.2.2019, Pres. Civiletti, Rel. P. Marino: *“Non appare, pertanto, legittimo che l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis venga postergata alle altre operazioni di assegnazione dei docenti sulla scorta del CCNI e sulla scorta di un credito concorsuale, come ritenuto dall'Amministrazione. In tal modo, del resto, l'Amministrazione ha negato e nega di fatto, illegittimamente, l'applicabilità dell'art. 42 bis cit. al settore scolastico.”*; T. Firenze, ord. 9.2.2017 in atti: *“Trattasi di operazione illegittima, non prevista da alcuna norma, che può portare ad una sostanziale disapplicazione dell'art.42 bis, con la conseguenza di dare priorità a ipotesi di assegnazione provvisoria previste dalla contrattazione collettiva a discapito dell'assegnazione de qua prevista per legge, a tutela di beni di rilevanza costituzionale particolarmente valorizzati dal legislatore.”*; Tribunale di Bari, Ord. Coll. 20/03/2012 in atti, in cui è dato leggersi che l'aver *“... accordato priorità all'istruttoria delle istanze di assegnazione provvisoria- non può ritenersi persuasiva, in quanto tale modus operandi si risolve nella costante disapplicazione della disposizione legislativa di cui all'art. 42 bis, ancorché non recepita dall'O.M. n. 64 del 2011 (il vigente CCNI: n.d.r.)”*].

Né è sufficiente la regolamentazione di accesso al beneficio previsto dall'art. 42 bis cit. disposta dalla contrattazione collettiva [ci si riferisce al già menzionato art. 8, pt. IV, lett. l, del CCNI 12.6.2019 per le assegnazioni provvisorie, titolato *“Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria”*, che ha introdotto una precedenza *“ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01 (in favore di, n.d.r.) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia”*], che di fatto, più che regolamentarlo, ne paralizza l'applicazione nel comparto scuola.

Recepire una norma significa infatti darvi attuazione, regolamentarne le modalità di accesso per evitare il potenziale conflitto tra aspiranti, non limitarne l'applicabilità o offrire un beneficio diverso.

Questo, tuttavia, è quanto che si è verificato nel caso di specie.

Se, infatti, da un lato, il CCNI ha [legittimamente, in quanto previsto dall'art. 1, co. 2, D.lgs. 151/2001 (*“Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”*)] esteso il limite di età del minore entro cui presentare l'istanza portandolo da tre a sei anni [cfr. il cit. art. 8, pt. IV, lett. l, nella parte in cui prevede espressamente una precedenza *“ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01 ... (in favore di, n.d.r.) ... lavoratrici madri e lavoratori padri...”* con *“figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre*



dell'anno in cui si effettua il movimento.”] e superato la distinzione tra posti vacanti e disponibili in pianta organica (organico di diritto) e posti meramente disponibili (organico di fatto) [cfr. art. 3, co. 2: “Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti **vacanti o disponibili** nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art. 1, comma 65 della legge 107/15...”], dall'altro, ha introdotto molteplici deroghe **in peius** alla norma primaria, **nulle di pieno diritto** ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e da sostituirsi con la disposizione violata, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, co. 2, c.c., come previsto dall'art. 40 del D.lgs. 165/2001, co. 1 e 3-*quiquies*.

L'assegnazione provvisoria disciplinata dal CCNI 12.6.2019, in cui è confluito l'art. 42 bis, infatti, non ha più nulla in comune con quella temporanea prevista dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/01.

Ed invero:

1. il C.C.N.I. per le assegnazioni provvisorie del personale docente, ha una **ratio, ben diversa da quella sottesa all'art. 42-bis cit.**, essendo “*prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.*” (art. 1, co. 2, CCNI);
2. “... Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili ...” (art. 7, co. 12, CCNI 28.6.2018 e art. 7, co. 10, CCNI 12.6.2019), e sono dunque subordinate solo alla sussistenza di **posti a cattedra**; presupposto oggettivo ben diverso da quello previsto dall'art. 42-bis, che evoca solo il posto vacante e disponibile “*di corrispondente posizione retributiva*”.

Sul punto la Giurisprudenza si è più volte espressa (*ex plurimis*: **Tribunale di Ragusa, ord. 20.8.2018**; nonché **Tribunale di Catania, che con ordinanza collegiale del 14.3.2018** in atti, che nel censurare il gemello CCNI 2017/18 ha rilevato: “*L'esame delle due disposizioni evidenzia, come rilevato, la palese diversità del requisito oggettivo, presupposto nei due istituti: “posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.L.vo 151/01 e “posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra” per l'assegnazione provvisoria disciplinata dalla norma collettiva, sicché appare inequivocabilmente che l'espressione letterale utilizzata dal citato art.42 bis sia un concetto diverso, più ampio e*



generico, di quella utilizzata dal CCNI per l'assegnazione provvisoria, nel quale quindi non può essere sussunto, e ciò in aderenza con il preminente principio, tutelato costituzionalmente, della salvaguardia dell'integrità fisica del minore in tenera età che la disposizione tutela, in applicazione dei principi sovranazionali sanciti nella Convenzione dei diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia proprio con il d.lgs. 151/2002";⁴

3. ai sensi dell'art. 7 co. 5 del CCNI 28.6.2018 (art. 7, co. 3, CCNI 12.6.2019), l'assegnazione provvisoria "... può essere richiesta **per una sola provincia**" che, si badi, è quella di **residenza** del soggetto cui ci si vuole ricongiungere [v., art. 1, co. 7, del CCNI, che richiede la residenza "da almeno tre mesi" nel comune di ricongiungimento ai fini dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo (v. anche nota n. 6 alla tabella II "Esigenze di famiglia", pag. 44 del CCNI)], laddove, invece, quella temporanea ex art 42-bis, può essere richiesta nella "... **stessa provincia o regione** nella quale l'altro genitore esercita la propria **attività lavorativa**".

Da un lato, dunque, **in violazione dell'art. 1, co. 2 del D.lgs. 151/2001 e dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001, il CCCNI non ha previsto la presentazione dell'istanza on line in altre province della stessa regione**; dall'altro, ha consentito di richiedere l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento **solo** nella **provincia di residenza e non in quella in cui "l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa"**.

Il vigente CCNI ha impedito alla Ricorrente la presentazione della domanda **nelle province siciliane di Agrigento e Caltanissetta in cui la norma primaria invece lo consente, essendo pacificamente site nella medesima Regione (la Sicilia) in cui, a norma dell'art. 42 bis cit., l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.**

Quella di presentare la domanda di assegnazione provvisoria per la sola provincia di Catania e non anche per quelle di Agrigento e Caltanissetta, non è stata dunque una libera scelta della Ricorrente, ma è stata determinata dalle illegittime limitazioni poste all'applicazione dell'art. 42 bis cit. dalla contrattazione collettiva!!!

4. l'art. 7, co. 2 del CCNI 28.6.2018 prevede una serie di limitazioni assolutamente non previste dall'art. 42 bis cit., poiché l'assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta solo dai docenti "*che hanno presentato domanda di mobilità e non l'hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di cui al comma 1*". Il comma 1 in argomento, a sua volta,

⁴ V., in atti e in senso conforme: **Trib. di Monza, Ord. del 20.12.2010**, confermata da **Trib. di Monza, Ord. Coll. del 15.02.2011**; **Trib. di Bari, Ord. Coll. del 20/03/2012**; **Tribunale di Brindisi, ord. coll. 19.12.2012**; **Tribunale di Verona, ordd. 14.4.2015 e 18.5.2015**.



consente la possibilità di richiedere **solo** il ricongiungimento (come detto, però, nel luogo di residenza) “ai figli...” o “...al coniuge”, e non anche **ai figli e a “...l'altro genitore”**, che invece rappresenta proprio l'obiettivo perseguito dal legislatore del 2001 con il “ricongiungimento familiare” nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore “*esercita la propria attività lavorativa*”;⁵

5. l'art. 7, co. 4, CCNI 12.6.2019, pur prevedendo che “L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 4 del C.C.N.I. del 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possiede lo specifico titolo di specializzazione”, da un lato, **esclude** la possibilità di accesso all'assegnazione per tutti i docenti sottoposti al “vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato” e, dall'altro, la pone **in coda** alle assegnazioni nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso (“L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l'ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all'allegato 1”). In oltre, il successivo comma 5 prevede che: “**Non sono consentite** assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico 2018/19”.

Quanto sopra, diversamente dall'art. 42 bis cit. che prevede **solo** che l'assegnazione può essere richiesta su posto “di corrispondente posizione retributiva”, senza lasciare spazio ad inammissibili deroghe in *peius*, ovvero ad impedimenti e compressioni della norma primaria.

6. **Il CCNI 12.6.2019**, prevedendo l'assegnazione provvisoria della **durata di un solo anno scolastico**, senza alcuna clausola che ne garantisca la conferma per gli anni successivi al primo, fino al pieno godimento del triennio riconosciuto dalla norma primaria, **non assicura la stabilità e continuità della fruizione del beneficio “per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”**, come previsto **inderogabilmente** dall'art. 42-bis cit..

⁵ Art. 7, co. 1, CCNI: “L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia in cui è ubicato l'ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra **uno** dei seguenti motivi:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica...”.



La riduzione della durata del beneficio costituisce senza dubbio una deroga in *peius* alla norma primaria che non può essere legittimata neppure per la particolarità del settore scolastico o perché l'assegnazione avviene su posti dell'organico di fatto disponibili solo per un anno scolastico (**Tribunale di Pisa, ord. coll 30.4.2018**: *"In ogni caso, l'art. 42bis d. lvo. 151/01 tutela il superiore interesse all'unità familiare, che non può trovare limitazioni se non in relazione a "casi o esigenze eccezionali", le quali non possono certamente consistere nel mero richiamo ad un principio di ordine assolutamente generale dell'organizzazione scolastica."*).

7. La nota MIUR prot. 28978 del 20.06.2019 (all. 20), nel dettare le indicazioni operative, prevede stringenti ed inammissibili **limiti temporali** per la presentazione dell'istanza di assegnazione provvisoria non previsti dalla norma primaria perché incompatibili con la sua stessa *ratio* [si prevede, infatti che le aree della piattaforma "Istanze On Line" per la presentazione delle domande saranno aperte *"per tutto il personale docente dal 9 luglio al 20 luglio 2019"* (termini inammissibili nel caso, ad es., di minore nato nel corso dell'anno scolastico, oltre gli stessi, in quanto il beneficio non potrebbe essere invocato)];
8. la regolamentazione di accesso al beneficio di cui all'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 disposta dal CCNI, ha persino **eliminato l'obbligo di motivazione del dissenso limitatamente a "casi o esigenze eccezionali" entro 30 giorni**.

La diversità tra i benefici dell'assegnazione provvisoria (di fonte contrattuale) e temporanea (di fonte primaria), dunque, è davvero palese, e trova conferma nella Giurisprudenza più recente. Sul punto si segnalano: **T. Ragusa, sent. n. 758/18**: *"... gli istituti dell'assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs. 151/01 e dell'assegnazione provvisoria ex art. 8 CCNI sono innegabilmente distinti sia per le finalità perseguite sia per i presupposti di riconoscimento del beneficio; la seconda è un istituto disciplinato dal CCNI del comparto scuola ed è essenzialmente finalizzato al reimpiego qualificato del personale in soprannumero o in esubero nelle sedi appartenenza, oltre che a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle singole e soggettive condizioni del richiedente; la prima trova il suo fondamento direttamente nella norma primaria"*; **T. Vicenza, ord. coll. 7.6.2018**: *"l'istituto disciplinato dalla norma richiamata è più ampio di quello che trova la propria disciplina nel contratto collettivo per l'assegnazione provvisoria e non consente di subordinare l'assegnazione temporanea ad un'analisi comparativa tra gli aspiranti né ad una diversa individuazione di esigenze di tutela individuate dalla contrattazione collettiva (cfr. Tribunale Forlì, ord. 14-6-2017)"*; **Tribunale di Catania, ord. coll. 14.3.2018**: *"Infatti, deve in questa sede rimarcarsi la assoluta peculiarità ed autonomia dell'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinato*



dall'art. 42 bis della L. 151/2002, il quale non può ritenersi assorbito nell'ambito della disciplina devoluta alla contrattazione collettiva relativamente al comparto scuola, secondo l'assunto dell'Amministrazione. ... Non può quindi condividersi il rilievo dell'Amministrazione in base al quale il diritto di assegnazione provvisoria è attuato nel comparto scuola dalle disposizioni del CCNI, ponendosi i due diversi istituti su due diversi piani di tutela come tali non assimilabili. Pertanto, non può che condividersi quanto ritenuto dal Tribunale di Forlì, nella ordinanza resa in sede di reclamo nel procedimento iscritto al n. 290/2017 R.G., già citata dal giudice di prime cure, ove si afferma che "Il beneficio di cui all'art. 41 bis è diverso da quelli previsti dalla contrattazione collettiva, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza di merito. L'assegnazione provvisoria (istituto disciplinato dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola) è diretta al reimpiego del personale in soprannumero e in esubero e concerne cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anni scolastico e per l'intero orario di cattedra. L'istituto di cui all'art. 42 bis è, invece, diverso, più ampio e generico di quello utilizzato dal contratto collettivo nazionale per l'assegnazione provvisoria. L'art. 42 bis d.lgs. 151/01 non consente di subordinare l'assegnazione temporanea del pubblico dipendente ad una analisi comparativa tra aspiranti, né, tantomeno ad una diversa individuazione delle esigenze meritevoli di tutela, operata dalla contrattazione collettiva. L'imposizione di un ambito concorsuale, con la collocazione della domanda della ricorrente in una ipotetica graduatoria, non è supportata dalla norma primaria che non consente di negoziare sul riconoscimento del beneficio (come sul riconoscimento dell'analogo beneficio previsto dalla legge 104/91) poiché volta ad attuare il principio costituzionale di salvaguardia dell'unità familiare". L'ambito concorsuale è previsto esclusivamente per il riconoscimento dei diversi benefici dell'assegnazione provvisoria, fissati contrattualmente dai contratti collettivi, della durata di un anno". ... Orbene, a fronte della citata disposizione va quindi stigmatizzato, ..., la condotta del MIUR, la quale, nonostante la ricorrente avesse inoltrato per tempo nel luglio 2016 la propria domanda di assegnazione temporanea ben prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, ha postergato la definizione della stessa al completamento della procedura di attribuzione delle sedi vacanti e delle cattedre anche ai fini dell'assegnazione provvisoria, manifestamente disapplicando il disposto della citata disposizione di cui all'art. 42 bis sul presupposto, per quanto sopra detto non condivisibile, della esclusività del "principio della concorsualità nei trasferimenti di sede previsto dall'art. 462 comma 5 del citato decreto legislativo". Pertanto, posto che l'art. 42 bis del d.lgs. 151/2002 prevede una procedura del tutto avulsa (e preminente) che si limita a richiedere la sussistenza del presupposto legittimante in punto di rapporto di genitorialità, il quale è pacifico nel caso di specie, nonché "l'esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva" oltre che l'assenso delle "amministrazioni di provenienza e di destinazione", appare evidente come del tutto pleonastici ed irrilevanti risultino i rilievi relativi al tipo di



posto disponibile.” (nello stesso senso **Tribunale di Forlì, ord. coll. 16.6.2017**); **Tribunale di Firenze, ord. coll. 10.7.2018**; **Tribunale di Pisa, ord. coll. 30.4.2018 cit.:** “... il diritto di precedenza previsto dal CCNI ha una portata assai più ridotta rispetto alla tutela prevista dall'art. 42bis d.lvo. 151/01.”; **Tribunale di Roma, ord. coll. 13.2.2017 cit.**, secondo cui l'operatività della disciplina contrattuale in tema di assegnazione “provvisoria” per ricongiungimento al coniuge e al convivente, ai genitori, ai parenti, agli affini, ai figli affidati, nonché per gravi esigenze di salute, dovrebbe essere riconosciuta “... solo dopo l'esaurimento delle procedure di assegnazione temporanea previste dalla norma di cui all'art. 42 bis del d.lgs 151/2001. Diversamente opinando, in spregio al principio della gerarchia delle fonti, si consentirebbe ad una norma contrattuale di derogare alla previsione di legge formale ordinaria. La prevalenza della disciplina negoziale su quella legale determinerebbe la possibilità delle parti contrattuali di sostituire alla valutazione del legislatore la propria, al sistema di precedenze individuato dalla fonte primaria quello concordato in sede di contrattazione collettiva. L'interpretazione proposta porterebbe all'assurdo per cui anche la portata temporale del beneficio in commento potrebbe essere rideterminata rispetto alla previsione legislativa (da tre anni ad uno) e che il possesso di tutte le condizioni legittimanti previste dalla legge in capo all'istante potrebbe non essere sufficiente [...] poiché nella “scala dei valori” concordata in sede di negoziazione, in accordo con le OOSS, sono state ritenute meritevoli di tutela diverse esigenze personali e familiari dei docenti.”; **Tribunale di Bolzano, sent. 109/2018**; **Tribunale di Firenze, ord. 9.2.2017, GDL Papait:** “Né l'art. 42bis è stato recepito dalla contrattazione collettiva, che ha previsto l'assegnazione provvisoria per motivi del tutto diversi rispetto a quelli per cui può essere concessa l'assegnazione temporanea, quali ricongiungimento al coniuge o al convivente, ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario, gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione medica, ricongiungimento ai genitori (ex art.7 CCNI).”; **Tribunale di Perugia ord. 3.8.2016:** “Diversa ratio ed ambito di operatività possiede l'istituto dell'assegnazione provvisoria delineato dagli artt. 7 – 8 CCNI (attuativi della previsione generale contenuta negli artt. 475 – 476 d. lgs.vo 297/94) che collega la relativa istanza alla sussistenza di vari ed alternativi interessi del docente: quello al ricongiungimento al coniuge ovvero al convivente purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; il ricongiungimento ai figli adottati ovvero affidati con provvedimento giudiziario; gravi esigenze di salute del richiedente, se comprovate da certificazione sanitaria; il ricongiungimento ai genitori. A tanto aggiungasi che tale richiesta di mobilità in assegnazione provvisoria può riferirsi solo al territorio della provincia, per il numero di sedi previsto per il trasferimento, per la classe di concorso in titolarità oppure per classi di concorso di cui si possiedano i titoli abilitanti, su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra”.



A quanto sopra, altresì, si aggiunga che il CCNI del 12.6.2019, nel porre le lavoratrici madri/lavoratori padri con figli di età inferiore a sei anni **in posizione deteriore** (lettera l dell'art. 8, pt. IV) rispetto all'assistente del familiare portatore di handicap grave ai sensi della L. 104/92, art. 33 co. 5 e 7 (lettere g, h ed i), ha anche stabilito un sistema di precedenza del tutto illegittimo. Non può trascurarsi, infatti, che i beneficiari delle agevolazioni previste dalla L. 104/92, art. 33 co. 5/7, da un lato, e dall'art. 42-bis D.lgs. 151/01, dall'altro, appartengano a categorie perfettamente equi ordinate – essendo volte, le due norme, esclusivamente ad assicurare tutela, non già al lavoratore, ma **ad un soggetto debole** (il portatore di handicap, nel caso della L. 104/92 art. 33, ed il minore, in quello disciplinato dal D.Lgs. 151/01 all'art. 42 bis) – entrambe poste a tutela di principi dotati di rilievo e protezione costituzionale (in materia di solidarietà sociale, salute, famiglia, istruzione e lavoro).⁶

La suddetta graduazione, così come effettuata dalla contrattazione collettiva, è dunque lesiva del diritto della ricorrente ed incompatibile con l'art. 42 bis cit. che ne esce inequivocabilmente compreso (se non stravolto), costituendo un evidente ostacolo alla sua applicazione, che, al momento della ricezione della domanda, richiede solo la verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi e, in caso affermativo, delle esigenze eccezionali idonee a legittimare il dissenso.

La recentissima **Tribunale di Monza, ord. 13.12.2019**, proprio sulla gradazione delle precedenza all'interno del CCNI, ha dichiarato illegittimo l'operato del MIUR nel valutare l'istanza all'interno delle procedure previste dal CCNI 12.6.2019, rilevando che: *"... Invero, stando alle previsioni negoziali, entrambe le operazioni [di assegnazione provvisoria e temporanea, n.d.r.] risultano unificate e soggette ad un unitario ordine di preferenze; dunque, in occasione delle operazioni di mobilità annuale la contrattazione integrativa, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, riconosce in favore del lavoratore con figli minori, la possibilità di fruire di un'apposita precedenza inserita funzionalmente nella sequenza operativa in cui si articolano tutte le relative operazioni. A tale stregua, nonostante la vigenza di una ad hoc, le esigenze tutelate dall'art. 42bis d.lgs. 151/2001 risultano postergate a quelle di cui ai punti I. II. e III dell'art. 8 del CCNI che, peraltro, non pare rispettoso in*

⁶ Come rilevato in caso identico dal **Tribunale di Brindisi, con ordd. del 13 e 14/10/2014 in atti**: *"... non si comprende in virtù di quale criterio debba darsi la precedenza ai titolari del beneficio di cui all'art. 33 co. 5 L. 104/92 e non a chi si richiami all'art. 42 bis cit. Giova rilevare infatti che - anche volendo prendere le mosse dal presupposto che in ambo i casi non esiste un diritto assoluto incondizionato del lavoratore all'assegnazione richiesta, bensì un diritto che incontra il limite dell'esigenza di funzionamento dell'Amministrazione, espresso, nel primo caso, di cui alla legge 104, con il presupposto del "ove possibile" e nel secondo caso, oggi in esame, con la possibilità dell'Amministrazione di rigettare la richiesta qualora tale diniego sia sorretto da congrui motivi (...), la resistente non ha comunque indicato in virtù di quale parametro normativo debba procedersi a privilegiare uno dei due istituti, posti a presidio di interessi confliggenti entrambi di rango costituzionale e, quindi, apparentemente equiordinati".*



parte qua neppure dell'art. 1 del d.lgs. 151/2001 secondo cui "Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione", con conseguente relativa disapplicazione sostanziale." ... Né si ritiene che una diversa articolazione delle preferenze pregiudichi la continuità didattica, refluendo ambo gli istituti nella mobilità annuale del personale docente."

In effetti, l'imposizione dell'ambito concorsuale da parte della contrattazione collettiva e la collocazione della domanda della ricorrente non solo in una graduatoria di aspiranti ad un beneficio diverso, ma anche con soggetti che versano in condizioni soggettive diverse, comporta l'introduzione surrettizia di nuovi limiti non previsti dalla Legge ed inammissibili ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.lgs. 151/2001 (cfr.: **T. di Forlì, ord. coll. 15.2.2019**; **T. di Palermo, ord. coll. 11.2.2019**; **T. Catania, ord. coll. 14.3.2018**; **T. di Catania, ord. 31.1.2018**; **T. Vicenza, ord. coll. 7.6.2018**; **T. Savona, ord. 20.12.2017**, **T. di Busto Arsizio, ord. 13.11.2017**; **T. di Modena, ord. 4.11.2017**; **T. di Catania, ord. 2.11.2017**; **T. di Forlì, ord. coll. 12.6.2018 e 16.6.2017**).

Sul punto il **Tribunale di Catania, con ord. coll. 14.03.2018, RG. 11600/2017, pres. Renda, rel. Resta**, ha già rilevato: *"Pertanto, non può che condividersi quanto ritenuto dal Tribunale di Forlì, nella ordinanza resa in sede di reclamo nel procedimento iscritto al n. 290/2017 R.G., già citata dal giudice di prime cure, ove si afferma che "[...] L'art. 42 bis D.Lgs 151/01 non consente di subordinare l'assegnazione temporanea del pubblico dipendente ad una analisi comparativa tra aspiranti, né, tantomeno ad una diversa individuazione delle esigenze meritevoli di tutela, operata dalla contrattazione collettiva. L'imposizione di un ambito concorsuale, con la collocazione della domanda della ricorrente in una ipotetica graduatoria, non è supportata dalla norma primaria che non consente di negoziare sul riconoscimento del beneficio (come sul riconoscimento dell'analogo beneficio previsto dalla legge 104/91) poiché volta ad attuare il principio costituzionale di salvaguardia dell'unità familiare". L'ambito concorsuale è previsto esclusivamente per il riconoscimento dei diversi benefici dell'assegnazione provvisoria, fissati contrattualmente dai contratti collettivi, della durata di un anno [...]"* (nello stesso senso, **T. di Forlì, ord. coll. 12.6.2018**).

*** * ***

È dunque ora agevole rilevare come il **CCNI del 12.6.2019 non abbia recepito l'art. 42 bis, ma lo abbia solo illegittimamente regolamentato**, ma abbia solo imposto limitazioni, espressamente vietate dall'art. 1, co. 2, del D.lgs. 151/2001 e



dai limiti di competenza stabiliti dalla Legge, perciò nulle ex art. 1418 c.c. (*ex plurimis*, in atti: T. Palermo, Ord. Coll. 11.2.2019; T. Ragusa, sent. cit.; T. Vicenza, ord. coll. 7.6.2018; T. Catania, ord. coll. 14.3.2018; T. Forlì, ord. coll. 12.6.2018; T. Firenze, ord. coll. 10.7.2018; T. Pisa, ord. coll. 30.4.2018 cit.; T. Roma, ord. coll. 13.2.2017; T. Vicenza, sent. 242/2018; T. Bolzano, sent. 109/2018).

Invero, per quanto la contrattazione collettiva possa svolgersi “*su tutte le materie relative al rapporto di lavoro*” (art. 40, co. 1, D.lgs. 165/2001), essa deve pur sempre conformarsi al **rispetto di norme imperative di diritto pubblico** volte ad assicurare **che l'azione della pubblica amministrazione si svolga nell'osservanza dei principi di legalità e buon andamento** (artt. 97 e 98 Cost.).

Nel caso di specie, di violazione della norma inderogabile da parte del CCNI, la sanzione prevista dall'ordinamento giuridico è quella della **nullità delle clausole contrattuali**, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., con applicazione del meccanismo sostitutivo ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c..

Il Decreto Legislativo 165/2001, all'**art. 40 co. 1**, prevede infatti espressamente che “*la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*”, laddove, invece, all'**art. 40, co. 3-quinquies**, dispone che: “*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*” (v. **T. Forlì, ord. coll. 15.2.2019**, conforme a **T. Pisa, ord. coll. 30.4.2018** in atti).

*** * ***

Tirando le fila del discorso, stante la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, pare evidente che il rifiuto immotivato opposto dal M.I., sia illegittimo e del tutto avulso dalla *ratio* della disposizione invocata, non potendosi rilevare, nel caso concreto, l'espressione di quel dissenso che, a seguito della novella introdotta all'art. 42 bis dalla L. 124/2015, deve essere motivato limitatamente a “casi o esigenze eccezionali”, le quali, a loro volta, non possono coincidere con il regolare corso delle operazioni di mobilità o con la necessità di copertura delle sedi secondo le disposizioni della contrattazione collettiva, corpo normativo di rango inferiore, inderogabile in *peius* ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.lgs. 151/2001.

Va infatti considerato che il rapporto tra D.lgs. 297/94 e Contrattazione Collettiva, da un lato, e D.lgs. 151/2001, dall'altro, vede quest'ultimo prevalere come *lex specialis*.



L'art. 42-*bis* configura infatti una **norma speciale**⁷ dal momento che, da un lato, si riferisce ai soli pubblici dipendenti e, tra questi, solo a coloro che si trovano nella condizione soggettiva di lavoratrice madre/lavoratore padre ivi prevista; dall'altro, consente comunque di recuperare il principio del buon andamento presupponendo un posto vacante e disponibile nella sede di destinazione, nonché il parere motivato con l'indicazione di "*casi o esigenze eccezionali*" delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

Gli interessi tutelati dall'art. 42 bis, pertanto, non possono soffrire limitazione né da parte del D.Lgs. 297/94 (norma di carattere generale), né da parte della contrattazione collettiva.

Non sarà superfluo evidenziare, peraltro, che l'art. 42-*bis* è stato introdotto nel Decreto Legislativo n. 151/2001 dall'art. 3, co. 105, della Legge 350/2003 e, pertanto, laddove il Legislatore l'avesse voluto, lo avrebbe collocato nel Decreto Legislativo 297/94 tra le ipotesi di mobilità, e non invece nel primo, tra quelle di tutela della maternità/paternità, delineandola appunto quale **legge speciale**.

Questo rende anche **non pertinente** la motivazione opposta dall'AT di Caltanissetta.

Si consideri poi che, nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la fonte collettiva non può regolare autonomamente le situazioni soggettive prevalendo sulla Legge. L'art. 2 del d.lgs. 165/2001 (c.d. T.U.P.I.), sì come modificato dal d.lgs. 150/2009 prevede infatti che: "*...I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III*

⁷ **Tribunale di Perugia, ord. 30.11.2015, confermata dall'ord. coll. 28.3.2016 in atti:** "*Nel caso di specie, non solo è pacifico che ci si trovi di fronte ad una norma che (al fine tra l'altro di tutelare valori di rilievo costituzionale), non ammette se non una deroga in senso migliorativo, ma soprattutto si tratta di disposizione "speciale" destinata solamente al pubblico impiego che non autorizza le fonti collettive a deroga alcuna*"; **Tribunale di Viterbo, ord. 3.4.2014:** "*le ragioni di tutela poste a fondamento della disciplina in esame, il valore dei beni oggetto di protezione e la più ristretta cerchia dei destinatari cui la stessa è diretta, consentono [...] di riconoscere alla disposizione in esame il valore di norma speciale*".



del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. ...]".

Dal testo riportato si evince che il personale pubblico privatizzato è soggetto al diritto del lavoro comune, eccezion fatta per le norme del Testo Unico che hanno carattere imperativo. Di tale statuto fanno parte anche le fonti collettive, che regolano per la maggior parte il rapporto di servizio dei dipendenti, ma nel caso in cui vi siano conflitti tra le suddette e leggi speciali che abbiano fra i propri destinatari unicamente i dipendenti pubblici, le prime possono derogare alle seconde solo se queste ultime autorizzino espressamente la deroga.

Nel caso di specie, non solo è pacifico che ci si trovi di fronte ad una norma che (al fine tra l'altro di tutelare valori di rilievo costituzionale), non ammette se non una deroga in senso migliorativo (v., art. 1, co. 2, d.lgs. 151/2001), ma soprattutto si tratta di disposizione "*speciale*" destinata solamente al pubblico impiego che non autorizza le fonti collettive a deroga alcuna (cfr.: Tribunale di Roma, ord. coll. 13.2.2017; Tribunale di Perugia, ord. 30.11.2015, confermata da ord. coll. 28.3.2016; Tribunale di Fermo, ord. 28.1.2018; Tribunale di Padova, ord. 18.12.2017; Tribunale di Busto Arsizio, ord. 13.11.2017; T. di Firenze, ord. 2.8.2014).

Per quanto la contrattazione collettiva possa svolgersi "*su tutte le materie relative al rapporto di lavoro*" (art. 40, co. 1, D.lgs. 165/2001), pertanto, essa deve pur sempre conformarsi al rispetto di norme imperative di diritto pubblico volte ad assicurare che l'azione della pubblica amministrazione si svolga nell'osservanza dei principi di legalità e buon andamento (artt. 97 e 98 Cost.) e "*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*" (art. 40, co. 3-*quiquies*, D.lgs. 165/2001) (v. **T. Forlì, ord. coll. 15.2.2019**; **T. Pisa, ord. coll. 30.4.2018** in atti).

Merita allora ancora una volta evidenziare che il bene tutelato dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/01 non è certo quello di garantire ai genitori del minore la sede di lavoro nel luogo ove lavora l'altro genitore per tre anni, bensì quello di salvaguardare l'integrità psico fisica del minore in tenera età.

Proprio per questo, il comportamento assunto dal Ministero convenuto non pare adeguato allo spirito della norma.

Contrasta, infatti, con la *ratio legis* e, soprattutto con gli obblighi assunti in sede internazionale ed europea, il rifiuto di rendere disponibile uno dei posti richiesti dalla Ricorrente sul presupposto di una errata interpretazione del beneficio rivendicato, a prescindere dalle superiori esigenze di tutela dei fanciulli.



Invero, proprio il contemperamento delle esigenze di tutela del fanciullo, sancite dalla Costituzione e dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia, con quelle del buon andamento della amministrazione ex art. 97 C., ha imposto la emanazione della citata disposizione di legge.

La motivazione data dal M.I., collide con l'art. 2 della L. n. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del fanciullo, che sancisce **divieto di discriminazione e pone una garanzia di tutela per ogni fanciullo sottoposto alla giurisdizione dello Stato.**

Peraltro, la motivazione addotta dal M.I. nella presente fattispecie collide:

- con l'obbligo assunto ex art. 3 citata legge di ratifica ed esecuzione, da valere per tutte le decisioni relative alle condizioni di vita dei fanciulli, anche prese in sede amministrativa, secondo cui l'*"interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*;
- con l'obbligo assunto nell'articolo 4 citata legge di ratifica ed esecuzione che impone allo Stato di adottare, oltre ai provvedimenti legislativi, anche gli idonei atti amministrativi al fine di garantire e dare attuazione alle disposizioni della Convenzione;
- con l'obbligo assunto per rendere operativa la previsione dell'art. 7 citata legge che assicura il diritto del fanciullo ad essere allevato dai genitori e di conoscerli;
- con l'obbligo assunto all'art. 18, che affida agli Stati il compito di garantire che entrambi i genitori possano provvedere all'educazione e allo sviluppo del fanciullo nonché ottemperare alla loro responsabilità di allevare i figli.

In ragione di quanto sin qui, si confida nell'accoglimento del presente ricorso.

*** * ***

Tutto ciò premesso, la prof.ssa Giudice Francesca, ut *supra* rappresentata, domiciliata e difesa, ricorre all'Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., previ accertamenti e dichiarazioni occorrente e, ove occorra, previa disapplicazione, in tutto o in parte, di tutti gli atti *infra* menzionati e non, anche di contenuto sin qui ignoto, in contrasto con la normativa primaria del Decreto Legislativo n. 151/2001, *contrariis reiectis*,



- **in via principale: accertare e dichiarare** che la ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01 in provincia di **Agrigento** e, per l'effetto, ordinare/condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, ad ivi disporla per un triennio solare, ove occorra anche in sovrannumero nel caso di indisponibilità di posti dovuta a causa non imputabile alla ricorrente, su posto comune di scuola primaria ovvero, in subordine, su posto di corrispondente condizione retributiva presso l'Ambito Territoriale di Agrigento;
- **in subordine: accertare e dichiarare** che la ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01 in provincia di **Caltanissetta** e, per l'effetto, ordinare/condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, ad ivi disporla per un triennio solare, ove occorra anche in sovrannumero nel caso di indisponibilità di posti dovuta a causa non imputabile alla ricorrente, su posto comune di scuola primaria ovvero, in subordine, su posto di corrispondente condizione retributiva presso l'Ambito Territoriale di Caltanissetta;
- **In ogni caso**, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.

Si riserva ogni istanza istruttoria in ragione delle difese del convenuto ministero e, all'esito, ogni ulteriore azione, anche di risarcimento del danno.

Ai fini della determinazione del C.U. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è soggetta al pagamento del C.U. in misura di € 259,00.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. 1.1: nota prot. 1794 del 22.08.2019 dell'A.T. di Verona attestante la sede di titolarità e il nulla osta all'assegnazione temporanea triennale;
- 1.2: nota prot. 14661 del 31.08.2019 attestante l'attuale sede di servizio;
- 1.3: estratto per riassunto del registro degli atti di nascita del minore;
- 1.4: attestazione attività lavorativa del Sig. Lentini Salvatore;
2. CCNI per le assegnazioni provvisorie aa.ss. 2019/22;
3. Domanda di assegnazione ex art. 42-bis D.lgs. 151/2001 del 12.07.2019;
4. nota prot. 8136 di rigetto dell'A.T. di Agrigento del 17.07.2019;
5. Domanda di assegnazione provvisoria trasmessa il 20.07.2019;
6. Rigetto A.T. di Caltanissetta-Enna dell'1.08.2019, nota 9665;
7. nota prot. 9708 del 27.08.2019 - vacanza di 10 posti in provincia di Agrigento destinati alle assegnazioni provvisorie;
8. nota prot. 9810 del 29.08.2019 - disponibilità di 1 posto presso l'I.C. "F. Giorgio" di Licata ed 1 presso l'I.C. "Luigi Pirandello" di Porto Empedocle;



9. nota prot. 9763 del 28.08.2019 - vacanza e disponibilità di 1 posto presso l'I.C. "Agrigento Centro", di Agrigento resosi vacante e disponibile per la nomina a dirigente scolastico di un docente;
10. nota prot. 9821 del 29.08.2019 - vacanza e disponibilità di 4 posti in provincia di Agrigento destinati alle ass. provv. provinciali, 2 dei quali a docenti privi di precedenza prevista dalla Legge;
11. nota prot. 9888 del 30.08.2019 - vacanza e disponibilità di decine di posti in provincia di Agrigento, riservati alle ass. provvisorie interprovinciali,
12. nota prot. 10341 del 5.9.2019 - vacanza e disponibilità di ulteriori 4 posti in provincia di Agrigento riservati alle ass. provvisorie interprovinciali;
13. nota prot. 7668 del 24.06.2019 - vacanza e disponibilità di 18 posti vacanti provincia Caltanissetta residuati dalle operazioni di mobilità/trasferimento;
14. pubblicazione del 14.08.2019 - sussistenza di 18 posti vacanti in provincia di Caltanissetta residuati dalle operazioni di mobilità;
15. pubblicazione 26.8.2019, con prospetto attestante la vacanza e disponibilità di 8 sedi in provincia di Caltanissetta richieste con domanda ex art. 42 bis;
16. pubblicazione 10.09.2019 - disponibilità di 34 posti vacanti in provincia di Caltanissetta nei comuni richiesto con domanda ex art. 42 bis;
17. provvedimenti di A.T. stragiudiziali a.s. 2019/20;
18. pareri n. 192 e 4496 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
19. nota prot. 5182 del 1.6.2018 - tabulato riassuntivo attestante la vacanza e disponibilità per l'a.s. 2018/19 in provincia di Agrigento di 14 posti;
20. decreto 28978 del 20.06.2019;
21. prot. 14363 del 26.8.19 - Graduatoria A.P.I. posto comune scuola primaria in provincia di CT;
22. 22.1: nota 9888 del 30.08.2019 dell'A.T. di Agrigento con provv. di assegnazioni provvisorie;
22.2: e nota 10341 del 5.9.2019 dell'A.T. di Agrigento con provv. di assegnazioni provvisorie;
23. 23.1: nota 11326 del 12.09.2019 dell'A.T. di Caltanissetta con provv. di assegnazioni provvisorie;
23.2: nota 12209 del 30.9.2019 dell'A.T. di Caltanissetta con provv. di assegnazioni provvisorie;
24. prot. 7036 del 24.06.2019 - vacanza e disponibilità di 2 posti per il passaggio di ruolo di due docenti dalla scuola primaria alla scuola dell'infanzia in provincia di Agrigento;
25. prot. 7707 del 24.06.2019 - vacanza e disponibilità di 1 posto per il passaggio di ruolo di una docente dalla scuola primaria alla scuola dell'infanzia in provincia di Caltanissetta;
26. nota 9708 del 27.08.2019 - pubblicazione graduatorie definitive ass. provvisorie interprovinciali scuola primaria provincia Agrigento.
27. nota 10853 del 5.09.2019 - pubblicazione graduatorie definitive ass. provvisorie interprovinciali scuola primaria provincia Caltanissetta.
- Giurisprudenza citata in ricorso (cartella zippata).

Salvezze illimitate.

Copertino (Le), lì 28 gennaio 2020

AVV. GIANCARLO VISCIGLIO

